

Avv. DEBORA CASTELLANI
Via Del Rivo 204 - 05100 - Terni
Tel. e Fax: 0744/088848
Debora.castellani@ordineavvocatiterni.it
C.F.: CSTDBR87A55L117B- P.IVA: 01591610553

TRIBUNALE DI TERNI
INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI R.P.U. 62-1/2025

PER: La Sig.ra **BARBARESI CLARA** (C.F. BRBCLR63D52L117A) nata il 12.04.1963 a Terni (TR) ed ivi residente in Via della Fiera n. 6 G, cap. 05100, rappresentata e assistita dall'Avv. Debora Castellani del Foro di Terni (C.F. CSTDBR87A55L117B, P.E.C. debora.castellani@ordineavvocatiterni.it, FAX 0744/088848)

PREMESSO

- Il Giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata ex art. 67 CCII in data 03.09.2025, tramite il difensore Avv. Debora Castellani, da Barbaresi Clara ritiene la domanda carente sotto il profilo della completezza documentale;
- In particolare, con provvedimento del 04.09.2025, sono stati elencati i documenti da produrre ed individuati alcuni aspetti da chiarire in ordine all'elenco dei creditori, alla esplicazione delle sorti della cessione del quinto e alla pattuizione del compenso con l'OCC;

*

Tutto ciò premesso si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda la documentazione, si rimanda all'integrazione del Gestore, con l'eccezione di aggiungere una nuova e più recente procura oltre a quella già depositata, rilasciata dalla Sig.ra Barbaresi alla sottoscritta procuratrice per l'assistenza nella procedura di sovraindebitamento. Tale procura viene qui allegata, in aggiunta a quella già presente in atti.

Con riferimento all'elenco dei creditori, si precisa che l'indicazione della Regione Umbria, in luogo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è stata inserita esclusivamente per evidenziare l'origine del



debito, riconducibile appunto all'ente Regione. I dati sono stati tuttavia estratti dall'estratto di ruolo e dall'elenco cartelle e avvisi rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si segnala inoltre la cessione del credito originariamente vantato da Findomestic a Iliade SPV S.r.l., come risulta dalla comunicazione che si allega.

Con riguardo invece ai debiti menzionati dal Gestore alla pagina 6 della relazione, nei confronti di ASM, SII-Servizio Idrico Integrato e Agip-Plenitude, occorre chiarire che la debitrice non ha esposizioni nei confronti di tali soggetti. Le bollette prodotte servivano esclusivamente a dimostrare i costi sostenuti dalla Sig.ra Barbaresi e a quantificare le spese necessarie per garantire il minimo vitale.

Per chiarezza si riporta l'elenco dei creditori:

- 1) **COMPASS S.p.A.** Debito di **€6.555,86**. Il debito origina dal contratto stipulato in data 6.4.2022 con cui la COMPASS concedeva un prestito di €11.060,18 (per un totale dovuto di €14.280,00) rimborsabile con delegazione di pagamento tramite n.84 rate di €170 ciascuna;
- 2) **FIDES SpA.** Debito di **€13.362,00**. Il debito deriva da un contratto stipulato in data 16.6.202 con cui la FIDES ha concesso un prestito di €22.630,83 (per un totale dovuto di €29.400,00) rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio in n.120 rate di €245,00 ciascuna;
- 3) **ILIADE SPV SRL cessionaria di FINDOMESTIC Banca.** Debito di **€30034,84**. Il debito deriva da un'apertura di linea di credito di €3.000,00 con carta revolving del 24.5.2017.;
- 4) **IFIL NPL INVESTING S.P.A.** Debito di **€3.000,15**. Il debito deriva da contratti stipulati con Agos sulla base di 2 carte di credito 6 rispettivamente in data 5.7.2006 e 17.9.2008. In data 17.10.22 veniva emesso decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Terni in favore di IFIS, cui è seguita la notifica del precesso e del pignoramento;
- 5) **REVALUE.** Debito di **€13.474,75**. Il debito deriva da 2 cessioni di credito rivenienti dalla Banca IFIS riferite ad un credito di €9.337,25 ed un credito di €5.292,50;
- 6) **AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI.** Quanto al debito contratto con l'Agenzia delle Entrate che gestisce anche le richieste di alcuni comuni, si tratta - in particolare - di debiti per il mancato pagamento di tasse automobilistiche e relative sanzioni. In particolare, risulta dovuto l'importo di €164,71 per tasse automobilistiche non pagate per il 2013 e l'importo di €164,71 per tasse automobilistiche non pagate per il 2021.
- 7) **AVV. DEBORA CASTELLANI** Debito **euro 2.080,00** definito con preventivo;
- 8) **O.C.C.** Debito **euro 5.550,32** definito con preventivo.



In ordine alla cessione del quinto, si richiama l'art. 67, comma 3 CCII, il quale prevede espressamente che la proposta del piano del consumatore possa comprendere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. La norma chiarisce quindi che tali crediti non godono di alcun privilegio, ma devono essere trattati come crediti chirografari e, di conseguenza, possono essere rimodulati nell'ambito della procedura. Una volta omologato il piano, non è pertanto consentito che la trattenuta del quinto prosegua automaticamente alle condizioni originarie, perché ciò significherebbe attribuire al creditore cedente un trattamento di favore contrario al principio della par condicio creditorum. L'omologazione del piano produce infatti la rimodulazione dei rapporti obbligatori del debitore secondo le previsioni approvate, e ogni pagamento deve rispettare tali condizioni.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4, CCII – secondo cui, su istanza del debitore, il giudice può sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero compromettere la fattibilità del piano e può vietare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del consumatore – la Sig.ra Barbaresi **chiede che l'Ill.mo Tribunale disponga la sospensione immediata delle trattenute operate sullo stipendio/pensione in virtù del contratto di cessione del quinto, ordinando al datore di lavoro/INPS di astenersi da ulteriori versamenti diretti al creditore, affinché le somme siano destinate secondo le previsioni del piano omologato.**

Infine, quanto alla pattuizione intercorsa con l'OCC, si richiama la giurisprudenza (Tribunale di Napoli) secondo cui l'art. 71 CCII non esclude la possibilità di prevedere un acconto a favore dell'OCC al momento dell'omologazione del piano. Tale possibilità trova fondamento nell'art. 15, comma 2, del D.M. 24 settembre 2014 n. 202, che ammette espressamente l'erogazione di acconti sul compenso finale dell'OCC.

Allegati:

- 1) Procura;
- 2) Comunicazione cessione credito;
- 3) Sentenza del Tribunale di Napoli.

Terni 19.09.25

Avv. Debora Castellani



